



# Città di Bassano del Grappa

*Medaglia d'oro al Valor Militare*

**AREA 5<sup>A</sup> - AMBIENTE**

Piazza Castello degli Ezzelini, 11 - C.A.P. 36061 (VI)

Cod. Fiscale e Part. IVA 00168480242

[www.bassanodelgrappa.gov.it](http://www.bassanodelgrappa.gov.it) - [potocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:potocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it)

SERVIZIO DI REVISIONE DEL "PIANO GENERALE DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE". SMARTCIG Z342EAA4B6

Comune di Bassano del Grappa	<b>E</b>
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>	
Protocollo N.0006453/2021 del 27/01/2021	
Firmatario: MARCO TURATI, MARCO TURATI, DANIELE FIORE	

## CONTRATTO DI SERVIZIO (Capitolato d'oneri)

## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

**Affidamento del servizio di revisione del “Piano Generale di Localizzazione delle Stazioni Radio Base”, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.**

Con la presente scrittura privata

TRA

Daniele Fiore, nato a Vicenza il 22.09.1975, residente Via Delle Betulle 102 Thiene C.F. FRIDNL75P22L840U, in qualità di Dirigente dell’Area Urbanistica del Comune di Bassano del Grappa, domiciliato, in virtù della carica ricoperta, presso la sede dell’Amministrazione comunale - via Matteotti n. 39 – Bassano del Grappa, che ha facoltà, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e Decreto Sindacale prot. com. n. 87134 del 29.12.2020, di stipulare contratti per incarichi in nome e per conto del Comune di Bassano del Grappa (C.F. e partita IVA 00168480242)

E

Marco Turati, nato a Cremona il 29.01.1963, residente in via Grado n. 11, C.F. TRTMRC63A29D150O partita IVA 01013350192, titolare/rappresentante legale dello studio professionale Architetto Marco Turati

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 1825 del 04.11.2020 si approvava la procedura di affidamento diretto in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma telematica SINTEL dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA spa), tramite invito ad offrire il minor prezzo per l’affidamento del servizio di revisione del “Piano Generale di Localizzazione delle Stazioni Radio Base” e degli elaborati scrittografici ad esso allegati, da ridenominarsi “Regolamento di Localizzazione delle Stazioni Radio Base”, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;
- che con determinazione dirigenziale n. 2218 del 17.12.2020 si affidava tale servizio a Marco Turati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune di Bassano del Grappa, in seguito brevemente Comune, per mezzo del suo rappresentante Dirigente dell’Area Urbanistica, come sopra generalizzato e facoltizzato, affida a Marco Turati, in seguito brevemente Prestatore di servizio, come sopra generalizzato, che accetta, il servizio di revisione del “Piano Generale di Localizzazione delle Stazioni Radio Base” e degli elaborati scrittografici ad esso allegati, da ridenominarsi “Regolamento di Localizzazione delle Stazioni Radio

Base", per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.

L'incarico è affidato alle condizioni e nei termini di cui al presente atto.

## **Art. 1 – Oggetto/contenuto del servizio**

Il ridenominato Regolamento di localizzazione delle stazioni radio base e gli elaborati scrittografici ad esso allegati dovranno essere adeguati, in accordo con il Comune, in conformità ai criteri regionali di cui all'art. 17 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., alla L. n. 36/2001, al D.Lgs. n. 259/2003, alla L.R. n. 29/1993 e all'art. 20 delle Norme Tecniche Operative del P.I. del Comune, come di seguito specificato.

1 - Il Regolamento deve disciplinare il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di stazione radio-base originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici minimizzando l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, in particolare deve:

- a) definire un quadro conoscitivo generale sulla base delle analisi dei regolamenti/piani/provvedimenti comunali e degli strumenti urbanistici esistenti, dei dati e documenti depositati presso i vari uffici comunali;
- b) definire ed individuare i siti sensibili (scuole, ospedali, centri di interesse collettivo, ...);
- c) effettuare analisi dello stato di fatto con censimento delle stazioni radio base esistenti, da realizzare, acquisendo anche la banca dati ARPAV (dati radio elettrici degli impianti esistenti/in via di autorizzazione e delle eventuali misure precedentemente eseguite);
- d) predisporre per ogni singolo impianto una scheda con descrizione delle caratteristiche tecniche e delle tecnologie utilizzate;
- e) predisporre una mappa dei valori di impatto elettromagnetico sullo scenario territoriale con gli impianti esistenti anche effettuando un numero significativo di misure di CEM per rappresentare l'intero territorio comunale;
- f) fornire, per gli impianti con criticità, proposte di riqualificazione anche mediante loro trasferimento privilegiando i siti di proprietà comunale, nonché la pratica del co-siting (co-ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi presentati dagli operatori del settore);
- g) individuare i potenziali nuovi siti di proprietà pubblica comunale, in relazione ai piani di sviluppo da richiedere agli operatori del settore;
- h) predisporre uno schema di convenzione da allegare al Regolamento;
- i) stesura della documentazione tecnica di consuntivo contenente tutte le tavole con le analisi, i calcoli e le rappresentazioni elaborate;
- j) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento agli immobili di interesse storico architettonico (quelli di categoria di valore 1 di cui all'art. 49 delle N.T.O. del P.I.) e di interesse culturale di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 42/2004;

- k) prevedere che l'installazione debba essere progettata in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come "completamento d'arredo urbano", eventualmente fornendo anche delle proposte progettuali;
- l) dare supporto nelle comunicazioni istituzionali e divulgative, garantendo trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte;
- m) prevedere iniziative di educazione sull'uso di apparecchiature che generano campi elettromagnetici;
- n) prevedere che parte dei proventi derivanti dalle convenzioni suddette, da collocare in apposito capitolo di spesa, saranno destinati a finalità di interesse pubblico ed in particolare ad interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e/o per finanziare campagne di monitoraggio;
- o) prevedere, anche in accordo con ARPAV, eventuali campagne di monitoraggio e di informazione alla popolazione sui temi ambientali.

2 - Gli elaborati scrittografici da allegare al Regolamento devono individuare in modo specifico i siti sensibili e devono costituire la mappatura di localizzazione degli impianti sopra definiti, completa di legenda e di codice identificativo, sia di quelli già esistenti sia di quelli in programma, di cui alla tabella riepilogativa aggiornata d'ufficio a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa.

Tali siti devono, quindi, risultare disponibili per l'installazione di eventuali nuovi impianti da parte degli operatori del settore nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità e del principio di condivisione dei siti/strutture fra operatori, laddove consentito dagli aspetti radioprotezionistici.

3 - Il Prestatore di servizio dovrà coinvolgere nella redazione del Regolamento tutti gli operatori del settore, partecipare alle riunioni tecniche operative con gli uffici comunali preposti, alle attività riguardanti la consultazione, la partecipazione e la concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

4 - Il Prestatore di servizio, in cooperazione con il Comune, dovrà catalogare e valutare le eventuali osservazioni e formulare, in accordo con il Comune, una proposta tecnica di controdeduzione.

5 - Il Prestatore di servizio dovrà fornire al Comune:

- a) tutti gli archivi informatici e le applicazioni GIS GIS (in formato shapefile - shp) di gestione del Regolamento e dei suoi allegati, da consegnare su CD-ROM o DVD-ROM, compresi gli elaborati cartografici e documenti in formato Adobe PDF firmati digitalmente nel formato P7M (con risoluzione di almeno 300/600 dpi se raster) e in linguaggio plotter compatibile con le periferiche in dotazione al Comune (HPGL2/HPRTL o HP PCL3GUI previa verifica operativa specifica di compatibilità);
- b) due copie cartacee degli elaborati/documenti di Regolamento e allegati, timbrati e sottoscritti dal Prestatore di servizio, una per la fase di adozione del Regolamento ed una per la fase di collaudo del servizio svolto.

Potrà essere richiesta dal Comune anche una copia cartacea degli elaborati di Regolamento e allegati redatti in bozza, per l'espletamento delle riunioni tecniche

operative e delle attività riguardanti la consultazione, la partecipazione e la concertazione della fase partecipativa/ concertativa.

#### **Art. 2 – Diritto d'autore, termini di esecuzione del servizio e penali**

Il Regolamento, le cartografie e le banche dati in qualunque formato che costituiscono contenuto del presente contratto resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune.

Il tempo massimo per l'esecuzione del servizio è fissato in mesi sei (6) consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo proroga per fatti non imputabili direttamente al Prestatore di servizio.

In caso di ritardo sul tempo massimo per il servizio stabilito nei commi precedenti, verrà applicata una penale dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del corrispettivo stabilito, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

Sono fatte salve proroghe per fatti non imputabili direttamente al Prestatore di servizio.

Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto dopo mesi due (2) di ritardo.

#### **Art. 3 – Modalità di intervento, comunicazioni, sicurezza dei dati e referenti**

Le prestazioni di cui all'art. 1 - Oggetto/contenuto del servizio - dovranno essere espletate in stretta cooperazione con gli Uffici comunali preposti, con il massimo impegno e diligenza da parte del Prestatore di servizio, condividendo l'obiettivo di una perfetta sintonia tra proposta Regolamentare e direttive del Comune e con le seguenti modalità:

1. il Comune fornirà al Prestatore di servizio la documentazione aggiornata e ed elencherà le esigenze che dovranno trovare soluzione nel Regolamento.
2. il Prestatore di servizio dovrà reperire i dati mancanti e le informazioni necessarie a redigere il Regolamento con i suoi allegati;
3. il Prestatore di servizio svilupperà il Regolamento in stretta correlazione con l'Amministrazione Comunale e con gli Uffici Comunali preposti, organizzando e partecipando ad opportuni incontri per illustrare le scelte effettuate e concordare gli indirizzi, durante tutte le fasi di lavoro, a partire da iniziali incontri tra Comune e il Prestatore del servizio fino agli incontri con gli operatori del settore e alle attività riguardanti la consultazione, la partecipazione e la concertazione con altri enti pubblici (es. ARPAV, Commissione Locale Paesaggio, Soprintendenza) e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati;
4. il Prestatore di servizio presenterà, anche in incontri pubblici e su invito del Comune, il progetto regolamentare e gli studi prodotti al fine di raccogliere le eventuali osservazioni;
5. il Prestatore di servizio provvederà alla redazione del Regolamento nel rispetto delle normative vigenti, con tutti gli elaborati progettuali, relazioni e quant'altro necessario per ottenere le previste approvazioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc. da parte degli organi competenti;
6. sulla base di eventuali richieste di modifica o di adattamento da parte degli uffici comunali e dei soggetti suddetti, il Prestatore di servizio provvederà all'adeguamento e alla stesura definitiva del Regolamento con i suoi allegati;
7. il Prestatore di servizio inoltre curerà la predisposizione delle deduzioni alle

osservazioni pervenute e apporterà le eventuali modifiche al Regolamento proposto a seguito dell'accoglimento delle deduzioni.

Il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto degli accordi ove previsti nel presente contratto con gli Uffici comunali preposti e delle direttive che il Comune fornirà al Prestatore di servizio.

In tal senso, si conviene che il Prestatore di servizio dovrà operare tenendo i necessari contatti con Uffici comunali preposti. Tali Uffici comunali possono intervenire tempestivamente, tramite e-mail e/o p.e.c. sul piano di lavoro e sulla documentazione da predisporre, ed il Prestatore di servizio dovrà attivare per queste evenienze adeguate modalità di comunicazione con relativi elaborati/documenti progettuali.

È in capo al Prestatore di servizio l'obbligo di revisione e di integrazione di qualunque tipo senza costi e oneri per il Comune, nel caso di errori od omissioni nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 4 - Pagamenti**

Il corrispettivo, come risultante dalle comunicazioni intervenute, è di euro 15.410,00 (quindicimilaquattrocentodiecivigolazero), comprensivo di tutti gli oneri diretti e indiretti e rimborsi spese necessari per lo svolgimento del servizio e delle riunioni previste dal presente contratto e dal Comune.

Saranno a carico del Comune il contributo integrativo dovuto alla Cassa previdenza, nell'aliquota prevista dalla legge, nonché l'IVA nella misura dovuta per legge e conteggiata sulla base imponibile.

Nessun maggiore compenso è previsto nel caso in cui il Prestatore di servizio si avvalga dell'opera di consulenti e collaboratori.

Il pagamento avverrà a seguito dell'accertamento della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni di cui al presente contratto e all'offerta economica da parte del Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione nelle seguenti misure ed alle seguenti scadenze:

- il 80% alla consegna al protocollo comunale di tutti gli elaborati/documenti configuranti contenuto del presente contratto, previo il benestare da parte degli Uffici Comunali preposti;
- il 20% alla completa conclusione del servizio da attestare con l'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio medesimo.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il rispettivo termine di trenta (30) giorni dal ricevimento al protocollo comunale della corrispondente fattura.

Il Prestatore di servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, impegnandosi:

- ad utilizzare per tutte le transazioni relative al presente contratto il/i conto/i corrente/i dedicato/i, che comunicherà al Comune, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;

- a riportare i codici CIG assegnati al lotto unico in cui rientra il servizio oggetto del contratto, in tutte le comunicazioni e operazioni relative all'esecuzione del presente contratto;
- a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 5 – Verifica di conformità**

La verifica di conformità del servizio verrà effettuata dal Responsabile del procedimento, che assume anche la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità verrà svolta dal Responsabile del Procedimento entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione del Prestatore di servizio dell'ultimazione delle prestazioni con la consegna al Comune di tutta la documentazione prevista dal presente contratto, in formato cartaceo e digitale, ed installazione di tutti gli archivi informatici e Regolamento su piattaforma GeoMedia del Comune, così come approvati dal Consiglio Comunale.

Qualora la verifica di congruità si concluda con esito positivo, il Responsabile del Procedimento provvederà all'emissione del Certificato di regolare esecuzione entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Nel caso vengano riscontrati errori, difetti o inadempienze, rispetto a quanto previsto dal presente contratto, il Prestatore di servizio è tenuto a porvi rimedio, a proprie spese, entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'invio della segnalazione tramite P.E.C.

Qualora risultasse necessario adeguare o modificare la documentazione per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, il Prestatore del servizio provvederà direttamente ad inserire tutte le modifiche che siano ritenute necessarie e/o che siano ritenute opportune dal Comune.

In entrambi i casi suesposti le modifiche dovranno essere eseguite senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori corrispettivi.

#### **Art. 6 – Garanzia definitiva**

Il Prestatore di servizio a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto costituisce tramite Polizza UnipolSai n. 1/1853/96/179535332 - Ag. Cremona subagenzia 101 - idoneo deposito cauzionale con le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 103 e 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia copre gli oneri per il mancato, ritardato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 7 – Disposizioni normative**

Il Prestatore di servizio è tenuto all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti e prescrizioni vigenti in materia, o che saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto.

Per quanto non previsto dal presente atto, relativamente allo svolgimento del servizio, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e alle norme del codice civile per

quanto applicabili.

Sarà cura e onere del Prestatore di Servizio applicare le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

#### **Art. 8 - Cessione del contratto**

E' vietato al Prestatore di servizi di cedere ad altri il presente contratto di servizio.

#### **Art. 9 - Spese contrattuali**

Rimangono a carico del Prestatore di servizio le spese di bollo, per i diritti di segreteria, se dovuti, e ogni altra spesa consequenziale non espressamente prevista, nascente dal presente atto o derivante da vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 10 - Domicilio**

Per quanto concerne il servizio affidatogli, il Prestatore di servizio elegge domicilio presso studio professionale Marco Turati p.e.c. [marco.turati@archiworldpec.it](mailto:marco.turati@archiworldpec.it) e-mail [architetto@marcoturati.it](mailto:architetto@marcoturati.it), cell. 3356099615.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente alla liquidazione dei corrispettivi previsti dal presente atto e per ogni altra controversia che potrebbe sorgere con riguardo al presente atto e che non potesse essere risolta in via amministrativa, il Foro competente è esclusivamente quello di Vicenza.

#### **Art. 12- Riservatezza dei dati**

Il Prestatore di servizio dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 di seguito "RGPD"), che il trattamento dei dati personali da egli forniti per la gestione del presente contratto dal Comune, in qualità di Titolare del trattamento con sede in via Matteotti n. 39 – cap. 36061 – centralino tel. 0424519111 – fax 0424519272 – P.E.C.: [protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it](mailto:protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it) - è finalizzato all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali in relazione ai compiti e agli obblighi legali connessi al contratto per le finalità ivi indicate all'art. 1, ed avverrà con l'utilizzo di procedure informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le relative finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.

Responsabile della protezione dei dati i riferimenti del responsabile per la protezione dei dati sono: telefono 045.6101835 int. 1 email:[dpo@comune.bassano.vi.it](mailto:dpo@comune.bassano.vi.it)- PEC [studiocavaggioniscarl@legalmail.it](mailto:studiocavaggioniscarl@legalmail.it)

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Delegati, Responsabili o Autorizzati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, in particolare Regione del Veneto, e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda e non sono soggetti a profilazione e a trasferimento in Paesi terzi.

Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione del presente contratto. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6 del RGPD si rinviene nel d.lgs. n. 50/2016, nella L.R. n. 11/2004 – D.Lgs. n. 42/2004 – D.Lgs. n. 259/2001 – L. n. 36/2001 e



normative di settore e speciali e nell'art. 2-sexies d.lgs. n. 196/2003.

Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato sulla base della vigente normativa in materia di piano di conservazione degli archivi e della documentazione della pubblica amministrazione.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune può essere inviata al suddetto Titolare.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del RGPD).

Il Prestatore di servizio dichiara altresì di essere a conoscenza del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, reperibile all'indirizzo del sito del Comune, approvato dal Comune con delibera G.C. n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62/13, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il medesimo Prestatore di servizio, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.

Il Prestatore di servizio si impegna a trattare e/o utilizzare tutti i dati e/o informazioni di cui al presente contratto nel rispetto delle norme e dei principi della relative normative di settore; a trattare i dati e/o utilizzare le informazioni solo se strettamente necessari/e e pertinenti alle specifiche finalità ed esecuzione del presente contratto; a non trasmettere ad alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente contratto, fatti salvi gli usi previsti dalla legge.

Rimane fermo che titolare dei suddetti dati e relativa documentazione, compresi i dati derivanti dai controlli ed elaborati a tal fine, rimane il Comune che ne conserva quindi la piena ed esclusiva proprietà e al quale dovranno essere restituiti.

A tal fine il Comune - titolare del trattamento - nominerà il Prestatore di servizio ai sensi degli artt. 4 e 28 Regolamento (Ue) 2016/679 Responsabile del trattamento dei dati personali.

### **Art. 13- Registrazione**

Il presente atto con l'offerta economica del Prestatore di servizio che ne costituisce parte integrante va registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b), della Tariffa parte II del T.U. approvato con D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.

Rimangono a carico del Prestatore di servizio le spese di bollo, per i diritti di segreteria, se dovuti, e ogni altra spesa consequenziale non espressamente prevista, nascente dal presente atto o derivante da vigenti disposizioni di legge.

Il Prestatore di servizio dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e condizioni di cui agli artt. 2 (Diritto d'autore, termini di esecuzione del servizio e penali), 4 (Pagamenti), 6 (Garanzia definitiva) e 11 (Controversie) del presente contratto.

### **PRESTATORE DI SERVIZIO**

Marco Turati

firma digitale

Questo atto composto da n. 20 (venti) facciate e da n. 0 (zero) allegati quali parti integranti, viene firmato come segue:

**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

Daniele Fiore

firma digitale

**PRESTATORE DI SERVIZIO**

Marco Turati

firma digitale

*Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/05.*